

PUNIRE

E IL SADISMO PER LE GABBIE RECLUSORIE



Punire

Architettura carceraria

Legge Rocco

Rivolte

Carceri speciali

Legge Gozzini

Circuito speciale

Prigioni e prigionieri

Abolire il carcere

Di fronte ai disordini di una società orfana di sani principi, i suoi membri si affidano a una soluzione punitiva che alla maggior parte degli individui appare utile e necessaria.

Se il crimine è il problema, si fa credere che il castigo sia la soluzione. Con la punizione lo stato si fa giustizia e il castigo diventa la sua vendetta .

Punire

La tortura è stata la punizione che ha percorso tutta la storia delle pene anche se è stata inflitta con modalità molto diverse. Per secoli ha costituito una rappresentazione teatrale di piazza. La tortura apparteneva alla pedagogia prima che alla giurisprudenza; serviva a prevenire il reato più che a punirlo. L'armamentario per le torture era vastissimo e permetteva scene di particolare spettacolarità; modalità e sequenze che di fatto hanno oltrepassato qualunque fantasia.

Successivamente la punizione ha abbandonato il corpo ed è diventata sociale. Le tecniche non più cruente, che martoriavano il corpo umano, hanno iniziato a segnare la via della distruzione della dignità del reo sconvolgendo l'equilibrio psichico.

Da tre secoli a questa parte molto si è modificato nel sistema penale: definizione dei reati, gerarchia della loro gravità, margini di indulgenza. Il principale bersaglio della repressione non è più solo il corpo ma un castigo che agisce in profondità, sul cuore, sul pensiero, sulla volontà. In effetti, la detenzione, ha carattere di punizione psicologica e sociale oltre che fisica. Sono cambiati i patiboli ma la pena di morte, quella che di volta in volta uccide in parte il prigioniero, resiste. Ogni pena uccide almeno un po', altrimenti non sarebbe tale: uccide libertà, uccide tempo, uccide la speranza, uccide i rapporti.

Con l'avvento dell'illuminismo, agli albori del 700, Milano fu uno dei centri italiani dove più vivacemente operò il movimento riformatore. Nell'ambiente dell'Accademia dei Pugni maturò una delle opere più significative del tempo, "Dei delitti e delle pene" di Cesare Beccaria, con la quale il giurista puntò ad una riforma globale del sistema penale che tutelasse i cittadini.

Beccaria, pur sentendo il fascino delle idee più radicali, si ferma sulla soglia dell'utopia e aderisce ad una concezione strettamente utilitaristica, come unica via per giungere all'eguaglianza. Tutta la società doveva tendere alla massima felicità distribuita tra il maggior numero di persone possibili. Era questa la formula di un programma di riforme razionalmente contrapposta alla rivolta utopistica. Non solo era stata spezzata la cieca tradizione sanguinaria delle efferatezze, delle torture, delle esecuzioni indiscriminate, del carcere disumano, ma l'intera procedura giuridica ne usciva rinnovata; non più la confessione estorta con ferocia per supplire all'insufficienza delle prove legali, bensì la certezza morale del giudice, illuminata dalla ragione comune. Non più norme discriminanti per i non privilegiati e pene erogate a capriccio del magistrato; non più giudizi segreti e arbitri interpretativi, ma leggi certe e tassative, processi semplici e pubblici, giudici imparziali, pene intese come mezzo di prevenzione e sicurezza sociale e non mai come punizione espiatoria per un pubblico spettacolo deterrente alla crudeltà. Beccaria, teorizza una concezione della pena non come vendetta nei confronti del reo ma come strumento per garantire una convivenza sociale e ordinata. Nasce così la pena come sistema che comporta una proporzione tra delitto e punizione.

Ma è proprio in base a questi principi che la giustizia si adopera per una società ordinata e pacificata? Per quanto la pena sia uno dei fenomeni più costanti della vita sociale non mancano critiche che né contestino la fondatezza, ritenendola ingiusta, inutile e dannosa.

La storia ha reso le idee di Beccaria più utopiche di quelle che non aveva sposato.

Nei secoli le pene, i processi, i giudici e le punizioni hanno continuato e continuano ad essere inique e crudeli soprattutto nei confronti delle classi sociali più povere e di tutti coloro che non si sono conformati alle regole del potere.

Architettura

6192165

Risalgono al Medioevo le prime esperienze di organizzazione dello spazio giudiziario, quando a partire dal XII sec. si iniziano a costruire edifici appositi per l'attività giudiziaria e per la giustizia ecclesiastica in prossimità delle cattedrali. Tali costruzioni erano strutturate su due piani: il piano inferiore destinato al carcere, è angusto, illuminato da poche e strette aperture quasi ad evocare l'inferno e il piano superiore, che si apriva all'esterno con larghe finestre a simboleggiare la luce chiarificatrice della giustizia. Il contrasto tra buio e luce denota l'opposizione, di simbologia medievale, tra freddo e caldo, vita e morte. Tali edifici erano localizzati all'interno del tessuto urbano e, anche se la prima architettura giudiziaria ispira certamente timore e reverenza, i modesti volumi e l'aspetto familiare, non creano una distanza rispetto al mondo esterno e l'edificio si inserisce senza fratture nell'ambiente sociale.




Accessibile al pubblico, permette la fluidità e la comunicazione tra i luoghi della giustizia e la vita ordinaria.

A partire dal XVI sec., con l'assunzione dello ius punendi da parte dello stato, si assiste alla codificazione degli spazi della giustizia con un progressivo isolamento delle aree di detenzione rispetto alla città e al pubblico. La struttura dell'edificio di giustizia inizia ad adottare un impianto quadrilatero; la composizione architettonica si basa su simmetrie (la giustizia, uguale per tutti, deve mostrare lo stesso volto su ogni lato) il volume non si fonde più con il costruito cittadino, ma risalta su di esso, sovrastandolo. Questo mutamento creerà un allontanamento sul mondo esterno trasmettendo al popolo un'immagine della giustizia, quale istituzione, al servizio di un ordine sociale il cui mantenimento è il suo scopo più importante.

La separazione del Palazzo di Giustizia dalla prigione mette le fondamenta per l'inizio dell'architettura penitenziaria.

La costruzione delle Carceri Nuove a Roma, tra il 1652-1655, volute da Innocenzo X, segnano la nascita delle prigioni moderne, come luogo fisico della detenzione, assegnando allo stato pontificio il primato di aver edificato il primo carcere a struttura cellulare. Con il Cristianesimo e la rappresentazione del "carcere dei papi" si introduce l'idea dell'emenda del reo da attuarsi mediante la preghiera e il lavoro, in uno stato di isolamento-privazione di libertà (penitenza), tappa obbligata verso la redenzione. Fu un altro papa, Clemente XI, che ordinò quella che è ritenuta la prima progettazione e costruzione di un istituto per minorenni delinquenti. La casa di correzione di San Michele fu progettata e realizzata in soli tre anni (dal 1701 al 1704), dall'architetto Carlo Fontana. Per la realizzazione dell'opera, il papa descrisse con precisione e dovizia di particolari le caratteristiche edilizie con intuizioni che risultarono essere precorritrici.


Nella seconda metà del XVIII secolo ha inizio una revisione radicale dei presupposti e dei metodi punitivi; si profilano le prime teorie penitenziarie e in questo contesto l'edilizia assume caratteri funzionali specifici e vengono ideate particolari tipologie di strutture. La necessità di custodia fu particolarmente tenuta in conto dai fratelli Jeremy e Samuel Bentham, i quali si sforzarono di creare uno schema edilizio che consentisse, senza un eccessivo impiego di personale, di risolvere i problemi legati alla sorveglianza, il Panottico.



PAN = tutto / **OPTIKON** = vedere


Nel 1787 viene ideato per attuare un indifferenziato controllo sull'azione umana o animale, garantendo la possibilità di vigilare da un solo punto di osservazione posto al centro di ospedali, scuole, manicomi, fattorie.

Nel 1791 fu proposto per la contenzione carceraria. L'obiettivo è il controllo totale, le persone devono essere il più possibile sotto gli occhi dei controllori, o almeno devono credere di esserlo. La sorveglianza sarà permanente nei suoi effetti anche se discontinua nella sua azione, il potere deve essere visibile, ma inverificabile. La residenza dell'ispettore è pensata per poter ospitare anche la famiglia, affinché anch'essa possa esercitare il controllo sui prigionieri. Il progetto del Panopticon in seguito fu applicato anche nelle strutture di tipo manicomiale. Significativi esempi sono il Manicomio di Voghera, l'ex ospedale psichiatrico di San Niccolò di Siena, le prigioni di Santo Stefano sull'isola di Ventotene, Le Nuove di Torino e San Sebastiano di Sassari.




L'esigenza di differenziazione in classi della popolazione detenuta e la necessità di renderla produttiva attraverso l'applicazione al lavoro forzato ha ispirato lo schema costruttivo detto "pensilvanico" o "filadelfiano".


Il nome deriva dalle realizzazioni statunitensi ispirate dalla Philadelphia Society for Distressed Prisoners dopo il 1790, su un modello architettonico ideato in precedenza dall'inglese John Howard. Esso rinuncia solo in parte ai benefici di economicità del sistema benthamiano. Il regime è improntato all'isolamento completo e continuo e brevi permanenze all'aperto.



Williams e Hardwick, nel 1818, elaborano la struttura detentiva a schema "radiale" o "stellare", che si fonda sul principio della sorveglianza centrale come quella del panopticon. La struttura si basa sul concetto di isolamento e silenzio, le celle sono un luogo efficace per frantumare e mutare la personalità criminale dei prigionieri che potranno trovare nel lavoro l'unico premio per sfuggire alla follia.



Considerazioni di tipo umanitario e utilitaristico derivate dalla necessità di far fronte ai gravi inconvenienti prodotti sull'equilibrio psicofisico dei prigionieri dal regime di rigido isolamento, come dalla opportunità di meglio utilizzare la manodopera detenuta in attività lavorative di tipo industriale, ispirano un altro modello di organizzazione spaziale e funzionale, detto "auburniano" perché entrato in funzione per la prima volta nella città di Auburn (New York) tra il 1823 e il 1825. Il regime è improntato all'isolamento notturno mentre nelle attività in comune sussiste l'obbligo del silenzio assoluto.



L'architettura a schema radiale sarà da ispirazione per gli ingegneri: Lucca e Cantalupi che progetteranno nel 1872 il San Vittore a Milano; quello di Alessandria sarà progettato dall'architetto parigino Henri Labrouste nel 1840; quelli di Perugia, Sassari e Genova Marassi, progettati dall'ingegnere Polani tra il 1859 e il 1863; l'Ucciardone di Palermo, il cui progetto del 1807 è attribuito all'architetto Giuliano De Fazio. il Regina Coeli di Roma, edificato nel 1642, passò da monastero a convento per poi diventare definitivamente struttura carceraria. I lavori di adattamento della struttura furono diretti da Carlo Morgini a partire dal 1880, con l'impiego di manodopera degli stessi detenuti, i lavori si completarono nel 1900.

Nei più recenti programmi di edilizia penitenziaria viene prevista la delocalizzazione degli istituti. Le strutture situate in zone centrali vengono dismesse e sostituite con nuovi complessi costruiti in zone periferiche.

Questo processo, avviato alla fine dell'Ottocento, per motivi inerenti alla separazione fisica della prigione dal tribunale, si è definitivamente consolidato nel corso del Novecento, senza alcun segno di inversione, accentuando il processo di espulsione fisica delle strutture carcerarie verso i confini dell'agglomerato urbano, generalmente situato al di là delle zone periferiche. Ciò si è tradotto in maggiori difficoltà di comunicazione e ha creato un rapporto tra carcere e città lento e complicato che impedisce i processi di ricucitura sociale e culturale.

Tutto ciò appare largamente in contrasto con le teorie rimaste orfane, delle pratiche socioriabilitative dei prigionieri. In questa ottica la prigione si configura sempre più come un luogo per l'esclusione dalla società.

La localizzazione delle strutture carcerarie rispetto alle città è soprattutto una proiezione del concetto di ordine e di pena contemporaneo: collocarle al di fuori del tessuto cittadino sembra un modo per sbarazzarsi del problema sociale, considerando le galere un elemento di disturbo a livello di vivibilità e tollerabilità.

Allontanarle è un modo per allontanare le ombre che gravano sulla convivenza sociale, togliendo alla struttura detentiva un possibile scambio tra chi è dentro e chi è fuori, trattandole alla stregua di una discarica. Goffo tentativo di rimuovere dal proprio corpo tutti i problemi che si ritiene siano deturpanti dell'immagine convenzionale di una società fondata sull'ipocrisia.



“Occhio non vede cuore non duole”

Dalle leggi fasciste

Fino alla metà degli anni 70 le prigioni italiane sono disciplinate dal “Regolamento per gli Istituti di Prevenzione e Pena” approvato nel 1931 dall’allora ministro del governo fascista Alfredo Rocco.

La classe politica gestisce il dopoguerra indifferente alle sorti dei prigionieri che rimangono blindati nelle galere, luoghi impermeabili alle vicende della società liberata.

Il periodo tra il 1945 e il 1946 è caratterizzato da alcune tra le più clamorose rivolte della storia carceraria italiana, rivolte che però non riescono a scalfire l’isolamento e l’emarginazione cui sono sottoposti i prigionieri. Nemmeno l’approvazione della Costituzione, che pur si occupa di diritti delle persone, rompe il muro di silenzio che contraddistingue le galere dell’epoca.

Solo nel 1951, a seguito dei lavori della prima commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato delle galere, vengono introdotti ritocchi marginali, che ammorbidiscono il sistema lasciandone però intatte le strutture portanti e continuando a isolare la prigione dalla società civile.

Alla fine degli anni 60 la dura repressione dello stato nei confronti dei movimenti di protesta di operai e studenti porta in galera figure sociali diverse, che trasferiscono nelle prigioni le lotte e le rivendicazioni delle piazze. Durante le rivolte che ne scaturiscono, e che caratterizzano il periodo tra la fine del 1969 e il 1974, i prigionieri avanzano richieste e urlano al mondo la propria presenza come essere umani.

Questa stagione conduce all’approvazione, il 26 luglio 1975, della legge n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà”. La legge si compone di 91 articoli concernenti sia il trattamento sia l’organizzazione penitenziaria e prevede un’articolata modulazione dei diritti e dei doveri dei prigionieri.

Al suo interno viene inserita all’ultimo minuto una “disposizione finale e transitoria” riferita a “Esigenze di Sicurezza”: l’articolo 90.

Con questo articolo lo stato, di fatto, si arroga la possibilità che il suo potere esecutivo possa, in un qualsiasi momento, sospendere le proprie regole e abolire i diritti di una parte dei cittadini.

Il fine è quello di fermare le lotte operaie e proletarie e la ribellione sociale espressione delle contraddizioni di un sistema che, dall’inizio del decennio, è entrato in crisi. Ed è anche quello di assestare un colpo alle organizzazioni combattenti che hanno visto, lungo tutto il decennio precedente, un rigoglioso sviluppo.

L’articolo 90, rinominato nel 1986 art. 41bis, ha una rilevanza enorme nell’evoluzione delle prigioni italiane. Ciò che esso sancisce, la possibilità per l’istituzione penitenziaria di sospendere le proprie regole ordinarie per far fronte a questioni di sicurezza, è la base del trattamento differenziato dei prigionieri che caratterizza tutt’oggi il sistema detentivo italiano.

La storia ci insegna che nelle sospensioni del diritto, come quelle che l’articolo introduce, possono accadere molte cose e che uno stato, che si definisce democratico ma che attribuisce al proprio potere esecutivo la facoltà di gestire tale potere può facilmente trasformarsi in un regime totalitario.

Articolo 90

“Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza, il Ministro per la Grazia e Giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.”




Le Rivolte

L'emigrazione da sud a nord, dalle campagne alle città industrializzate, causata dal boom economico della società degli anni '60, porta come diretta conseguenza ad un mutamento dei prigionieri nelle galere. Con il Sessantotto arrivarono anche le rivolte nelle prigioni.

Queste non nasceranno solo per richiedere “condizioni” migliori o per far conoscere all'esterno cosa succede dentro quelle mura come i pestaggi, le vessazioni, l'uso delle celle imbottite, dei letti di contenzione, la censura dei giornali, ma innescheranno delle critiche contro tutto il sistema di reclusione e repressione.

Le prime proteste scoppiano il 3 luglio 1968 alle Nuove di Torino, le richieste riguardano l'abolizione della carcerazione preventiva e una riforma penitenziaria. La notizia gira sui giornali e, tre giorni dopo, nonostante la censura si diffonde dentro San Vittore a Milano scatenando l'ammutinamento anche tra quelle mura. I rivoltosi furono più di mille e dopo aver divelto i mattoni del selciato, li batterono contro le inferriate gridando «basta coi codici fascisti!». Le rivolte si estesero poi a Poggioreale a Napoli e all'Ucciardone di Palermo.

Dopo un periodo di tregua riprendono più intensamente nel 1969 e l'11 aprile alle Nuove di Torino i prigionieri protestano con l'intento di far conoscere alla popolazione all'esterno l'iniquità dell'ordinamento giudiziario. Dopo un fitto lancio di lacrimogeni da parte delle guardie, i rivoltosi distruggono la cappella, l'ufficio matricola, quello fascicoli personali, l'infermeria, le fogne e le tubature. Le sommosse scoppiano anche al Marassi di Genova e a San Vittore dove più di cento prigionieri lanciano sassi, tegole, inferriate ed appiccano incendi; i minori del Beccaria, rispondono in solidarietà con lancio di oggetti dalle finestre.



Rivolta a Regina Coeli. 1973



Negli anni a venire in tutt'Italia esploderanno rivolte all'interno delle prigioni, in varie sezioni femminili, nei minorili e in tutti quegli istituti atti alla "rieducazione".

Tra le maggiori c'è quella della prigione di massima sicurezza nell'isola dell'Asinara che scoppia il 2 ottobre 1972, con l'obbiettivo di distruggere l'intera struttura. Sono una cinquantina i prigionieri in rivolta, molti appartenenti alle BR e ai NAP. Nel giro di un'ora la sezione Fornelli diventa un cumolo di macerie. Dalla Sardegna vengono fatti arrivare sull'isola centinaia di guardie che sparando forti scariche di fucile e usando un ampio lancio di lacrimogeni, riescono a reprimere i rivoltosi che verranno poi tutti trasferiti in altre carceri speciali.

Nel 1974, il 23 febbraio, nel carcere fiorentino Le Murate, durante una protesta viene ucciso un prigioniero ed altri otto vengono feriti; mentre il 10 maggio al carcere di Alessandria,

tre prigionieri cercano di evadere prendendo in ostaggio alcune guardie ed un assistente sociale. Le forze speciali uccisero due prigionieri e tre ostaggi. Quest'ultimo episodio fu soprattutto una prova di forza verso i brigatisti che in quei giorni tenevano sotto sequestro il giudice Mario Sossi. Nonostante ciò, le rivolte continuano e nel 1977 tredici prigionieri evadono dal Santa Bona di Treviso; sei da Fossano e otto da Bergamo.

Durante le sommosse i ribelli distruggeranno porte, lucchetti, cancelli, saliranno sui tetti in fiamme, progetteranno evasioni, ma soprattutto si confronteranno ed organizzeranno sia tra loro (prigionieri politici e non), sia con i solidari all'esterno, facendo nascere un movimento di lotta unico al momento e con una sua identità e spontaneità.

Carceri Speciali

La notte tra il 16 e il 17 luglio 1977, in grande segretezza e con ampio spiegamento di forze e mezzi, inizia l'“operazione camoscio”. Alcune centinaia di persone, prigionieri politici o presunti tali, vengono trasferite nei primi 5 supercarceri: Favignana, Asinara, Cuneo, Fossombrone e Trani. A questi si aggiunsero presto Novara, Termini Imerese, Palmi, Badu e' Carros-Nuoro, Pianosa, Ascoli Piceno; e per il femminile, Latina, Pisa e Messina. Da allora per “circuito dei camosci” si intende l'insieme delle “carceri speciali” istituite con un semplice decreto ministeriale, il n. 450 del 12 maggio 1977, e pensate per rispondere alle lotte che si erano sviluppate e continuavano a svilupparsi nel circuito carcerario e per cercare di ostacolare i livelli di aggregazione tra i prigionieri, nonché per tentare di frenare il movimento di evasioni sviluppatosi enormemente in quegli anni.

La gestione viene affidata all'arma dei carabinieri, al comando del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che si occupa sia della scelta degli edifici, sia di coordinare la sorveglianza esterna e il controllo interno. L'assegnazione e il trasferimento dei prigionieri avvengono a totale discrezione dell'amministrazione carceraria, e dipendono dalla condotta (partecipazione a rivolte o evasioni, violenza, ma anche segnalazioni di spie e rapporti delle guardie) o dalla natura del reato (banda armata, rapina a mano armata, ecc.). Su tali decisioni non c'è alcun controllo da parte del giudice di sorveglianza.

Il regime penitenziario applicato nelle “carceri speciali” si caratterizza per le numerose limitazioni imposte ai prigionieri: riduzione delle attività comuni, con l'esclusione dalla frequentazione di scuole, biblioteche e attività di culto; l'esclusione da qualsiasi attività lavorativa diversa da quella della singola sezione.

L'unico contatto tra i prigionieri era limitato alle “ore di passeggio”, organizzate in modo da non ledere l'ordine e la sicurezza. I colloqui con i familiari avvenivano attraverso un pannello divisorio per impedire il contatto fisico e per ogni richiamo che subiva il detenuto venivano sospesi i colloqui. I familiari sono anch'essi sottoposti a perquisizione personale, spesso costretti a spogliarsi del tutto. La corrispondenza è sottoposta a censura.

Le stesse strutture delle carceri o delle sezioni di massima sicurezza erano molto rigide, e la sorveglianza era particolarmente intensa, per il rapporto numerico tra guardie e prigionieri e per il fatto che i reclusi venivano osservati 24 ore su 24.

Con il circuito dei camosci il sistema carcerario italiano abbandona il carattere “unitario” e si configura come un sistema a due circuiti con trattamenti molto diversi: uno “speciale” per i detenuti più combattivi; l'altro “normale”. Da allora la differenziazione del trattamento delle persone recluse si è ulteriormente accentuata fino a raggiungere il punto più alto di disumanizzazione con il 41bis. È una legalizzazione totale della tortura.



Legge Gozzini

La legge 354, della riforma del 1975, viene modificata dalla legge Gozzini del 10 ottobre 1986. Quest'ultima introduce "benefici" che potenziano l'accesso a misure alternative alla reclusione, applicabili se si è già scontato un certo periodo della propria condanna. Il tutto si basa sul patto/ricatto della "buona condotta" del prigioniero, valutato attraverso l'osservazione del percorso individuale di "rieducazione" per il "rinserimento sociale" da parte di psicologi, educatori ed assistenti sociali.

Si introduce per la prima volta il concetto di "premiabilità", che si traduce in "fai il bravo e non creare problemi", ma che non si limita soltanto in questo, poiché viene considerata anche la disponibilità del prigioniero a fare la spia rispetto a situazioni o episodi ritenuti non idonei dall'ordinamento carcerario. Verranno quindi "premiati" tutti coloro che accetteranno passivamente le regole della prigione.

I "benefici" che possono essere concessi sono permessi premio, come trascorrere fuori dalla prigione un certo periodo di tempo, per lavoro o per interessi affettivi in una determinata casa; l'affidamento in prova al servizio sociale; gli arresti domiciliari; la semilibertà; la liberazione anticipata.

Articolo 14 bis

La legge Gozzini introduce l'articolo 14 bis, che viene applicato ancora oggi. Conosciuto come "regime di sorveglianza particolare", può essere applicato ai prigionieri *"che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti."*

Questo provvedimento ha la durata di sei mesi ma può essere poi prorogato ogni tre mesi, potenzialmente all'infinito.

Le restrizioni imposte sono variabili e riguardano limitazione della socialità interna e degli oggetti di cui si può disporre, la cella senza tv e senza fornello e vengono applicate in base a quelle che l'amministrazione penitenziaria, che ha un ampio potere decisionale, ritiene "necessità".

I prigionieri possono essere sottoposti a questo regime *"fin dal momento del loro ingresso in istituto (..) sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell'imputazione, nello stato di libertà"*.



Ergastolo Ostativo

Articolo 4-bis Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti

La legge 203 del 12 luglio 1991 introduce nell'ordinamento penitenziario l'art. 4-bis, che ammette ai "benefici" di legge (esclusa la liberazione anticipata) coloro che hanno commesso determinati reati considerati ostativi *"solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva"* e richiede, per la concessione di permessi premio, che i condannati non risultino "socialmente pericolosi".

Tra questi reati rientrano: associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine costituzionale, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sequestro di persona. L'acquisizione di *"elementi tali per escludere l'eventuale collegamento del detenuto con la criminalità organizzata"* avviene sulla base dei risultati della "osservazione scientifica della personalità", condotta collegialmente per almeno un anno dalla polizia giudiziaria con la partecipazione di esperti esterni.

La preclusione ai benefici è superabile soltanto laddove i soggetti in questione collaborino con la giustizia, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o aiutando concretamente l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori di reato.

41 bis

L'articolo 41-bis viene istituito con la legge Gozzini nel 1986 e sostituisce l'articolo 90 della riforma del 1975.

L'articolo in origine conteneva solo un comma: *"in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro della Giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto"*.

Il secondo comma dell'articolo viene introdotto nel 1992 come provvedimento temporaneo d'emergenza a seguito delle stragi mafiose di quegli anni, per poi diventare regime detentivo speciale. Il testo viene negli anni modificato e perfezionato a piacimento dallo stato; nel 2002 viene applicato anche ai prigionieri con accuse di terrorismo ed eversione e viene cancellata la temporaneità della norma.

Oggi ha una durata di quattro anni, prorogabili di due in due, in maniera infinita e totalmente arbitraria.

Mascherata con il pretesto della "sicurezza", prima in caso di rivolte, poi per evitare i contatti dei mafiosi con l'organizzazione esterna, la norma è stata usata e viene usata tutt'ora come strumento di repressione politica.

Questo regime cerca di annientare l'individuo, isolandolo totalmente dal mondo e dagli affetti esterni, seppellendolo vivo. Al carcere di Bancali, le celle si trovano letteralmente sottoterra. Pentirsi e collaborare sono gli unici modi per uscirne.

Circuito Speciale A.S.

L'Alta Sicurezza è un circuito differenziale dove vengono reclusi prigionieri giudicati in base al loro livello di pericolosità,

E' regolata dal DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria) e le sezioni sono gestite in maniera molto arbitraria.

Nella pratica il circuito di Alta Sicurezza è un vero e proprio regime, dove il solo scopo è quello di annientare fisicamente e psicologicamente i reclusi, inducendoli con il ricatto di una finta libertà a collaborare.

Il circuito prevede la divisione in tre tipi di A.S.

Alta Sicurezza 1 (A.S. 1), in cui si trovano i prigionieri appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti sia venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis.

Alta Sicurezza 2 (A.S. 2), in cui si trovano i prigionieri imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza.

Alta Sicurezza 3 (A.S.3), in cui si trovano i prigionieri condannati di associazione di stampo mafioso ma senza ruoli apicali, o reati connessi all'organizzazione per lo spaccio di stupefacenti.

I prigionieri in questo regime sono isolati in una cella singola di un metro e mezzo per due; le ore di socialità sono solo due e solo durante queste ultime è possibile incontrare altri reclusi (massimo 4) che comunque vengono selezionati dall'amministrazione carceraria. Le ore di socialità si svolgono in cubicoli circondati da alte mura, sovrastati da reti protettive dai quali non è possibile volgere lo sguardo verso l'esterno. I prigionieri in 41bis possono fruire di un solo colloquio al mese con i familiari, da effettuare in locali muniti di vetro a tutta altezza, vetro che impedisce il passaggio di oggetti e rende impossibile qualsiasi tipo di contatto fisico. Tutti i colloqui vengono registrati. In 41bis si ha diritto ad una sola telefonata al mese, della durata di 10 minuti, che viene registrata e che è sostitutiva rispetto al colloquio. Pesanti limitazioni riguardano la corrispondenza che è sottoposta a controllo e censura, e la possibilità di ricevere libri e riviste. Anche la partecipazione degli imputati ai processi è limitata e può avvenire solo in videoconferenza da una cella attrezzata del carcere, tramite un collegamento video gestito a discrezione di giudici, pm e forza dell'ordine.

È una vera e propria tortura psicologica e fisica legalizzata dallo stato italiano.



G.O.M

I GOM (Gruppo Operativo Mobile) sono il reparto mobile della polizia penitenziaria. Nascono per conto del direttore generale del DAP nel 1997, ufficializzato poi nel 1999 dal ministro di grazia e giustizia, dopo lo scioglimento degli Scopp (Servizio Coordinamento Operativo della Polizia Penitenziaria).

Le circa 700 unità sono sparse in 12 reparti operativi in tutta Italia. Sotto il controllo di un dirigente superiore (generale di brigata), godono di una completa autonomia amministrativa e gestionale ma in casi di necessità il direttore del carcere può comunque disporne. Questo corpo speciale è soggetto a rotazione tra le varie prigioni per motivi di sicurezza.

Le loro funzioni sono custodia e controllo dei prigionieri ad altissimo indice di "pericolosità", dei prigionieri sottoposti al 41 bis e di alcuni collaboratori di giustizia; attività di ascolto, osservazione e captazione di dialoghi e comportamenti tra prigionieri; gestione di situazioni come le rivolte nelle galere, laddove non ci sia l'esigenza dell'intervento dei reparti speciali (teste di cuoio). Possono intervenire in situazioni di problemi di ordine pubblico o effettuare scorte e piantonamenti in ospedale di prigionieri particolari.

La loro storia è fatta di episodi di violenza e pestaggi: dal massacro dei detenuti del carcere di San Sebastiano alle torture della caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova.



Prigioni e Prigionieri

In Italia, distribuite su tutto il territorio nazionale, ci sono 192 prigioni che fanno capo al Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e che formalmente vengono suddivise tra Case Circondariali (in cui sono imprigionate le persone in attesa di giudizio o quelle condannate o con residuo di pena inferiori ai 5 anni) e Case di reclusione (per prigionieri con pene di maggiore entità). A queste si aggiungono gli Istituti penali per i minorenni; gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (Colonia agricola, Casa di lavoro, Casa di cura e custodia); gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG); gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), gli Istituti a custodia attenuata per il trattamento dei tossicodipendenti (ICATT).

Le prigioni sono organizzate in circuiti definiti in relazione alla categoria di sicurezza, disciplinati da atti amministrativi del DAP, e il cui scopo dovrebbe essere quello di preservare l'ordine e il funzionamento dei singoli istituti. Da un punto di vista formale consistono in una in una serie di strutture e ambienti, realtà fisiche alle quali vengono destinati particolari categorie di prigionieri contraddistinti da specifiche caratteristiche omogenee. Originariamente i circuiti erano tre: alta sicurezza, media sicurezza e custodia attenuata. Nel 2009 il circuito dell'alta sicurezza è stato a sua volta suddiviso in Alta Sicurezza 1 (AS1); Alta Sicurezza 2 (AS2), Alta Sicurezza 3 (AS3).



Al novembre 2021, le persone al 41 bis erano 749, di cui 13 donne, distribuite tra le varie prigioni d'Italia quali Tolmezzo, Novara, Milano-Opera, Cuneo, Viterbo, Spoleto, Terni, L'Aquila, Rebibbia, Sassari, Nuoro, Parma...

Nello stesso periodo le persone nei circuiti di Alta Sicurezza erano 9.212. Il gruppo più cospicuo è l'AS3 che ne comprende oltre 9 mila (8.796 uomini e 218 donne) mentre erano 82 (di cui 8 donne) le persone nel circuito di AS2, tra queste 43 (2 donne) accusate o condannate per terrorismo internazionale di matrice islamica e 25 (6 donne) per terrorismo interno.

Alla fine del 2022 in Italia risultavano imprigionate **56.196** persone tra cui **2.365** donne a fronte di una capienza degli istituti di **51.328**.

PAGHERETE CARO TUTTO

L'ordinamento penitenziario prevede che le spese di mantenimento dei prigionieri siano parzialmente versate da loro stessi, in quanto per legge (art. 188 del codice penale) sono tenuti a corrispondere allo stato una cifra mensile che viene chiamata "quota di mantenimento" e rispondono di tale obbligazione con tutti i loro beni mobili e immobili, presenti e futuri. La legge sull'OP stabilisce che il rimborso delle spese di mantenimento in capo ai prigionieri ammonti ad una quota non superiore ai due terzi del costo reale. All'inizio di ogni esercizio finanziario il ministro della Giustizia, sentito il ministro dell'Economia e delle Finanze, determina quella che viene definita la quota "media" di mantenimento. Ad oggi la quota si aggira intorno alle 3,62 € per giornata di presenza, per un totale di 108,60 € a persona al mese. Tale somma è a sua volta suddivisa nella voce "alimenti" e nella voce "corredo". La cifra stabilita per il corredo ammonta a 0,89 € giornalieri, mentre gli alimenti risultano a loro volta ripartiti secondo la seguente modalità: 0,27 € per la colazione; 1,09 € per il pranzo; 1,37 € per la cena.



Abolire il Carcere

“Il principio di fondo di ogni prigione è sbagliato, in quanto priva l'uomo della libertà. Fino a che si priva l'uomo della libertà non riusciremo a renderlo migliore.”

Dove non vige ancora la pena di morte, la prigione è la misura più restrittiva e più diffusa per colpire chi mette in atto comportamenti considerati criminali e contrari all'ordine imposto nella società.

L'istituzione delle prigioni è il frutto di un processo avviato nel periodo dell'Illuminismo quando si iniziò a rivalutare il modo di punire i colpevoli: di fronte a metodi come l'impiccagione, il rogo o la fustigazione si proponevano “metodi più umani”, e così fu ideato il sistema carcerario.

Oggi, tre secoli dopo, sappiamo che la prigione non è una forma più umana di trattare uomini e donne e sappiamo che all'interno delle galere si continuano a perpetrare la violenza e la tortura.


Le prigioni hanno conosciuto nel corso della storia numerosi cambiamenti, soprattutto di tipo teorico. Nella pratica gli stati attraverso le istituzioni carcerarie hanno continuato e continuano ad avere nei confronti del criminale sempre lo stesso atteggiamento. Quello della vendetta.

L'uomo “civile” ha delegato all'organizzazione statale il compito di vendicare i torti subiti, e lo stato impartisce la punizione non semplicemente per infliggere dolore al colpevole ma anche per incutere paura negli altri, nella crudele e stolta convinzione che maggiore è la paura che la punizione incute maggiore sarà anche la sua finalità preventiva.


I fatti e la storia dimostrano come la punizione, e la prigione in particolare, non siano un deterrente per il verificarsi di comportamenti considerati criminali. Per quanto possa essere rifondata e modificata la prigione rimarrà sempre un luogo di reclusione che non farà altro che aumentare l'isolamento di uomini e donne rispetto al resto della società, ed è per questo che deve essere abolita.

Il problema del crimine, cioè della trasgressione delle norme coercitive è un problema fondamentalmente sociale: finché esisteranno i ricchi e i poveri, esisterà il furto; finché esisterà il denaro, non ce ne sarà mai abbastanza per tutti; finché esisterà il potere, nasceranno sempre i suoi fuorilegge. Il carcere è una soluzione statale a problemi statali, è una soluzione capitalista a problemi capitalisti.

Una società che si fondi realmente sulla libertà e sull'uguaglianza non ha bisogno di gabbie e di galere.



PUNIRE E IL SADISMO PER LE GABBIE RECLUSORIE



NOTA

Per facilitare la scrittura abbiamo scelto il maschile come desinenza di genere. Consapevoli dell'importanza di rifiutare prevaricazioni di genere come di qualunque altro tipo, confidiamo nella comprensione di chi legge affinché nessun* discriminat*.

Persistendo nella nostra inimicizia verso le regole e verso ogni tipo di proprietà, soprattutto quella intellettuale e quella del sapere, i testi e le immagini contenute non sono sottoposti ad alcun copyright.

E caldeggiata quindi la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo.

Chiunque fotocopii un libro, chi mette a disposizione i mezzi per diffonderlo, chi comunque favorisce questa pratica, agisce in favore di chi desidera sapere e conoscere, a vantaggio della cultura di tutti.